

Oggetto: Gara comunitaria a procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/99 e s.m.i., dell'art. 58 Legge n. 388/2000, del D.M. 24.02.2000, del D.M. 2.05.2001 e dell'art. 54 D.Lgs. n.163/2006 per l'affidamento del Servizio Energia e dei servizi connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni.

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consisp.it e sul sito www.acquistinretepa.it

1) Domanda

Con riferimento all'Allegato 2 – Offerta Tecnica, e più precisamente al limite massimo di 200 (duecento) pagine, si chiede se – in aggiunta a queste – sia concessa la presentazione di un numero limitato di allegati.

Risposta

Come indicato nel paragrafo 2.1 del Disciplinare di gara, e ribadito nell'Allegato 2 – Offerta Tecnica, *“l'Offerta Tecnica...omissis...(ii) dovrà essere contenuta al massimo entro le 200 (duecento) pagine, comprese quelle relative all'indice”*. E' possibile allegare all'Offerta Tecnica un numero di allegati alla stessa, a condizione che il complesso delle pagine dell'Offerta Tecnica più quella degli eventuali allegati non superi il limite delle 200 pagine. Tale limite pertanto non potrà essere superato nel suo complesso.

2) Domanda

Con riferimento all'art. 4.3.2 del Capitolato Tecnico (Allegato 5) – modalità di valutazione del Piano Dettagliato degli Interventi e in considerazione che l'impegno contrattuale, da parte del Fornitore a conseguire un risparmio energetico conforme a quanto dichiarato in offerta tecnica, determinerà l'esigenza di individuare (nel contesto del check energetico) un insieme coerente di interventi di riqualificazione energetica, si chiede – soprattutto nel caso di PDI di durata standard (5 anni) – se il supervisore abbia o meno la facoltà di non approvarne alcuni, anche se catalogati dal Fornitore come progetti “di assoluta priorità”.

Nel caso in cui tale facoltà fosse permessa, in considerazione che la decisione non sarebbe in alcun modo ascrivibile al Fornitore che, ciò nonostante, rimarrebbe comunque vincolato al suo impegno contrattuale e quindi soggetto alle penali di cui all'art. 12 del Capitolato Tecnico, si chiede quale sia la soglia oltre la quale il Fornitore potrà rinunciare alla formalizzazione dell'Ordinativo Principale di Fornitura.

Risposta

Con riferimento al primo quesito in questione, il Supervisore può non approvare gli interventi di riqualificazione energetica proposti, anche se catalogati dal Fornitore come progetti “di assoluta priorità”, secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico, ove si prescrive che *“L'Amministrazione, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, potrà, entro il termine di 40 giorni solari...omissis...far pervenire, a mezzo del Supervisore, le proprie osservazioni al Fornitore il quale dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione una nuova versione che tenga conto delle predette osservazioni entro e non oltre i successivi 20 giorni solari...”*

Questo perché, così come riportato allo stesso paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico, *“le osservazioni al Piano Dettagliato degli Interventi potranno essere relative a tutte le sezioni dello stesso”, compresa quindi quella relativa al Check Energetico - Interventi di riqualificazione energetica.*

Con riferimento al secondo quesito in questione, non vi è una soglia oltre la quale il Fornitore potrà rinunciare alla formalizzazione dell'Ordinativo Principale di Fornitura e si ribadisce

Mi

che, secondo quanto previsto al paragrafo 8.4 del Capitolato Tecnico, solo *“qualora l'Amministrazione Contraente, a seguito della valutazione del Piano Dettagliato degli Interventi...omissis...non richieda, per un Impianto non in regola con le norme vigenti, interventi di adeguamento normativo, il Fornitore può rifiutarsi di prenderlo in consegna, dando apposita comunicazione all'Amministrazione Contraente della volontà di non dare esecuzione al Servizio...”*.

In considerazione del possibile impegno a realizzare progetti di risparmio energetico, misurati in tep, si precisa che è facoltà del Fornitore impegnarsi a realizzare progetti di risparmio energetico ogni 10 milioni di euro cumulativamente ordinati nel Lotto di competenza, valutandone il livello di impegno secondo quanto statuito dalla documentazione di gara.

Si ricorda che, così come previsto al paragrafo 4.3.1.5 del Capitolato Tecnico, solo “nel caso di contratti di durata estesa pari a 7 anni il Fornitore si impegna a conseguire, sui Luoghi di Fornitura afferenti al singolo Ordinativo Principale di Fornitura, progetti di risparmio energetico, misurati in tep, in misura non inferiore al valore di impegno dichiarato in Offerta Tecnica per il Lotto di appartenenza” e che *“Il valore di impegno derivante deve essere proporzionato al valore del Canone Stimato del Servizio Energia (si veda a tal proposito l'esempio di cui al paragrafo 4.3.1.5.2, secondo capoverso pagina 49 del Capitolato Tecnico) e, ai fini della dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi presi, i risultati ottenuti dovranno essere certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il Gas ai sensi dei decreti ministeriali del 20/07/2004, così come modificati ed integrati dai decreti ministeriali del 21/12/2007, e della delibera 18 settembre 2003, n. 103 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni 11 dicembre 2004, n. 200 e 31 maggio 2007, n. 123, secondo la procedura descritta in Appendice 10 al Capitolato Tecnico.”*

3) Domanda

In caso di partecipazione di imprese temporaneamente riunite i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. III.2.2 del bando è sufficiente che siano cumulativamente soddisfatti dalle imprese associate senza altre condizioni oppure esiste una misura minima che deve essere soddisfatta rispettivamente dalla mandataria e da ogni singola mandante?

Risposta

Ai fini del possesso dei requisiti minimi di partecipazione di capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2 del Bando di gara è necessario e sufficiente che, in caso di Imprese temporaneamente riunite, i predetti requisiti siano complessivamente posseduti dalla mandante e/o dalla/e mandataria/e e, quindi, non sono previste misure minime di possesso dei requisiti in capo alla mandataria e/o alla/e mandante/i.

4) Domanda

In riferimento allo schema di offerta tecnica – ALLEGATO 2 – si richiede se è corretta l'integrazione di quanto indicato al punto A121) Modelli energetici e strumenti di supporto - Ipotesi di base che caratterizzano i modelli utilizzati e il relativo funzionamento, e gli strumenti di supporto utilizzati per l'applicazione dei modelli energetici (es. tipologie di software utilizzati); in particolare per l'indice di prestazione energetica degli edifici si devono tenere presenti i requisiti richiesti dal d.lgs. 115/08 con quanto previsto nel DPR 2 aprile 2009, n. 59 che, essendo pubblicato in G.U. n. 132 del 10/6/2009, è successivo alla data di pubblicazione dell'Appalto Consip SIE2 in oggetto.

Risposta

Sì, per quanto riguarda l'indice di prestazione energetica si devono tenere presenti i requisiti per le prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti richiesti dal sopravvenuto DPR 2 aprile 2009, n. 59, pubblicato sulla G.U. n. 132 del 10/6/2009, quindi successivamente alla data di pubblicazione della gara in oggetto.

M.

5) Domanda

In riferimento allo schema di offerta tecnica – ALLEGATO 2 – si richiede se l'impegno da indicare al punto A21) Impegno TEP, espresso in tonnellate equivalenti di petrolio, a realizzare progetti di risparmio energetico ogni 10 milioni di euro cumulativamente ordinati nel Lotto di competenza (somma dei Valori degli Ordinativi Principali di Fornitura e degli eventuali Atti Aggiuntivi), a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione; si considera a tale scopo, per la somma dei Valori degli Ordinativi Principali di Fornitura e degli eventuali Atti Aggiuntivi, un arrotondamento per difetto a multipli di 10 milioni di euro. I risultati di tali progetti dovranno essere certificati dall'Autorità per l'energia e per il gas ai sensi dei decreti ministeriali del 20/07/2004, così come modificati ed integrati dai decreti ministeriali del 21/12/2007, e della delibera 18 settembre 2003, n. 103 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni 11 dicembre 2004, n. 200 e 31 maggio 2007, n. 123, è da intendersi complessivo dei 5 anni previsti nel contratto standard o, nel caso di estensione contrattuale, si possa utilizzare tutta la durata per avere tale risparmio.

Risposta

L'impegno TEP, espresso in tonnellate equivalenti di petrolio, da indicare al punto A21 dello schema di risposta dell'offerta tecnica, consiste nel realizzare progetti di risparmio energetico ogni 10 milioni di euro cumulativamente ordinati nel Lotto di competenza (somma dei Valori degli Ordinativi Principali di Fornitura e degli eventuali Atti Aggiuntivi), a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione.

Inoltre, nel solo caso di contratti di durata estesa (7 anni) l'impegno TEP è proporzionato, in misura non inferiore al valore di impegno dichiarato in Offerta Tecnica per il Lotto di appartenenza, al valore del Canone stimato del Servizio Energia secondo le modalità riportate nell'esempio di cui al paragrafo 4.3.1.5.2, secondo capoverso pagina 49 del Capitolato Tecnico.

I risparmi conseguiti, ai fini della dimostrazione del raggiungimento degli impegni presi in sede di offerta tecnica, dovranno essere certificati dall'Autorità per l'energia e per il gas e saranno considerati, così come riportato nella relazione tecnica alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, modificata ed integrata dalle deliberazioni 11 dicembre 2004, n. 200 e 31 maggio 2007, n. 123, “per un numero massimo di anni corrispondente alla vita utile dell'intervento (numero di anni previsti all'articolo 4, commi 5 e 9, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e all'articolo 4, commi 4 e 8, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, così come modificati ed integrati dai decreti ministeriali del 21/12/2007)”.

Si ricorda altresì che, ai fini della dimostrazione del raggiungimento dei risparmi dichiarati in sede di offerta tecnica, si considererà la:

- a) somma dei risparmi riportati nella/le *“Richiesta/e di verifica e certificazione risparmi”* così come indicato nel comma 2 punto c) dell'Appendice 10 del Capitolato Tecnico. Tale documentazione viene generata dal sistema telematico dell'Autorità al termine della procedura, condotta dal Fornitore, di richiesta di verifica e certificazione dei risparmi.
- b) produzione della certificazione dell'Autorità dei risparmi di cui alla/e precedente/i *“Richiesta/e di verifica e certificazione risparmi”* così come indicato nel comma 2 punto d) dell'Appendice 10 del Capitolato Tecnico.

6) Domanda

In riferimento allo schema di offerta tecnica – ALLEGATO 2 – si richiede se è corretta la seguente interpretazione del dettaglio del punto B21) Funzionalità del sistema:

- B212) Gestione delle richieste – indicazione delle modalità di gestione delle richieste di adesione.

- B214) Gestione delle attività operative, a richiesta e non – indicazione delle modalità di gestione delle attività comprensiva delle richieste di intervento.

Risposta

L'interpretazione del dettaglio del punto B21) Funzionalità del sistema da dare, sulla base dei requisiti previsti per il Sistema Informativo nel Capitolato Tecnico, è la seguente:

- B212) Gestione delle richieste – gestione delle chiamate e tracking delle richieste, avvenute attraverso il Call Center, secondo le modalità esplicitate ai paragrafi 7.2.2.1 – Gestione delle Chiamate – e 7.2.2.2 – Tracking delle Richieste.
- B214) Gestione delle attività operative, a richiesta e non – governo delle attività operative inerenti l'erogazione del Servizio Energia, comprensiva quindi anche di quelle a richiesta, così come previsto al paragrafo 7.2.4.

Si ricorda altresì che le modalità di gestione delle richieste di adesione sono previste al punto B211) Gestione dei processi di adesione dello schema di Offerta Tecnica e non al sopra citato punto B212) Gestione delle richieste.

7) Domanda

In riferimento al requisito di Capacità economica e finanziaria richiesto da Bando di gara lettera a) del punto III.2.2), ovvero di *“aver realizzato, complessivamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico per manutenzione e gestione degli impianti termici, comprensivo dei relativi combustibili...”* e, in ragione dell'importo dei lotti, si chiede se, per l'eventuale ricorso all'Avvalimento, secondo l'articolo 49 del D.Lgs. 163/06, è possibile utilizzare più di una impresa ausiliaria.

Risposta

Sì, così come previsto al paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara, ove si prescrive che *“Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento...omissis...è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito”*.

8) Domanda

Con la presente formuliamo il seguente quesito in qualità di Compagnia di Assicurazione di un'eventuale Contraente che vorrebbe partecipare al bando di gara in oggetto indicato. Il chiarimento è inerente l'art. 8.1 Cauzione Definitiva, e più precisamente a pag. 84 del bando di gara, nel quale è previsto l'operatività di alcune garanzie *“... - anche per il recupero delle penali contrattuali -”*, chiediamo pertanto la possibilità di derogare escludendo tale garanzia e di conseguenza anche la frase successiva che recita *“Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali,l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione.”*. Inoltre, l'azienda che vorrebbe concorrere alla gara, chiede anche se accettereste la garanzia prestata da una Finanziaria, non naturalmente nostro tramite, ma eventualmente con nominativo che Vi verrà comunicato.

Risposta

Con riferimento al primo quesito in questione si conferma quanto previsto al paragrafo 8.1 del Disciplinare di gara, ove si prescrive che *“la predetta garanzia...omissis...deve prevedere...omissis...l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A. Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione””*.

Con riferimento al secondo quesito in questione, la garanzia può essere prestata da una Finanziaria qualora in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 8.1 del Disciplinare di gara, ove si prescrive che *“la predetta garanzia potrà essere...omissis...rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre”*

Mi

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del facsimile di cui all'Allegato 6 – Modello 1 del Disciplinare di gara”.

9) Domanda

Se per le società mandanti di un R.T.I. c'è un limite minimo percentuale di partecipazione in riferimento ai requisiti richiesti al punto III.2.2 "capacità economica e finanziaria" e al punto III.2.3 "capacità tecnica" del Bando di Gara.

Per esempio, un'impresa che ha requisiti fino al 3% del Lotto in cui intende partecipare, può partecipare con quota del 3% in un R.T.I. che complessivamente ha il 100% dei requisiti?

Risposta

Con riferimento ai requisiti di cui al punto III.2.2 del Bando di gara, si espone quanto segue: non è prevista una percentuale minima di possesso dei requisiti di cui al punto III.2.2 del Bando di gara in capo alla mandataria e/o alla/e mandante/i (si veda a tal proposito la risposta alla domanda numero 3)).

Con riferimento ai requisiti di cui al punto III.2.3 del Bando di gara, si espone quanto segue: non è prevista una percentuale minima di possesso dei requisiti di cui al punto III.2.3 del Bando di gara in capo alla mandataria e/o alla/e mandante/i.

Il requisito di cui al punto III.2.3 del Bando di Gara dovrà necessariamente essere posseduto dal R.T.I. nel suo complesso e pertanto non è necessario che sia posseduto da tutte le imprese componenti il raggruppamento bensì è sufficiente che anche una sola impresa del raggruppamento sia in grado di soddisfare il requisito di capacità tecnica in esame, a condizione che si tratti dell'impresa che dichiara di eseguire le attività per le quali l'attestazione SOA è richiesta.

10) Domanda

Può partecipare un'impresa mandante che non ha attestazione SOA in un R.T.I. che comunque nel suo complessivo ha qualifiche SOA per il Lotto di riferimento così come previsto al punto III.2.3 "capacità tecnica" del Bando di Gara?

Risposta

Sì, a condizione che sia rispettata la prescrizione relativa all'esecuzione delle attività per le quali l'attestazione SOA è richiesta, così come citata nella risposta alla domanda numero 9).

11) Domanda

Riferimento: "Al punto III.2.2) punto a) "Capacità economica e finanziaria" del Bando di gara, viene richiesto come requisito "la realizzazione, complessivamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico per manutenzione e gestione degli impianti termici comprensivo dei relativi combustibili per lo svolgimento di tale attività".

Viene altresì espressamente detto al punto 4.2 "Regole sulla documentazione da produrre" punto b) del Disciplinare di gara, che tale requisito debba essere posseduto integralmente dal raggruppamento nel suo complesso.

Si chiede se un raggruppamento che raggiunga nel suo complesso tale requisito possa accogliere, al suo interno, un'azienda che ha fatturato specifico solo per attività di manutenzione e conduzione degli impianti (senza fornitura di combustibile) e che, in tal caso, non concorre al raggiungimento dei requisiti stessi.

Risposta

Sì, tale R.T.I. è regolarmente composto.

12) Domanda

Si richiedono chiarimenti in merito ai requisiti richiesti per quanto attiene la partecipazione di un RTI di tipo misto in cui l'impresa capogruppo è in possesso, singolarmente, di tutti i requisiti

(generali, economico-finanziari e tecnici) mentre l'impresa mandante è in possesso dei soli seguenti requisiti:

- Assenza di cause di esclusione ex art. 38 del D.lgs 163/2006;
- Iscrizione alla CCIAA per l'attività di "installazione e la manutenzione di impianti tecnologici, di impianti di riscaldamento e condizionamento civile e industriale, di trattamento acque idrico sanitario, di depurazione e addolcimento acque, di trattamento per l'aria, di antincendio, di centrali termiche, di impianti elettrici civili e industriali" con abilitazione ex L 46/90 per le lettere C, D, E e G;
- Certificazione SOA per le categorie OG11 II e OS28 I.

Si chiede conferma che l'ipotizzata ATI di tipo misto possa partecipare svolgendo le attività richieste come segue:

- L'impresa capogruppo svolgerà il servizio energia ed i lavori previsti dall'appalto;
- L'impresa mandante svolgerà esclusivamente parte della manutenzione degli impianti tecnologici (esclusa la fornitura di combustibile) e parte dei lavori impiantistici (nei limiti della propria classifica SOA)

Risposta

Si precisa che, con riferimento ai requisiti generali di cui al punto III.2.1 lettere a) e b) del Bando di gara, tali requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati, conformemente a quanto previsto nel paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara, da tutte le imprese componenti il RTI, sia costituito che costituendo.

Il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnici di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del Bando di gara deve invece essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso e, per quanto riguarda il requisito di cui al punto III.2.3 del Bando di Gara, la relativa dichiarazione di cui all'Allegato 1 al Disciplinare di gara dovrà essere resa dai soggetti che ne sono in possesso e che eseguiranno le attività per le quali la predetta attestazione SOA è richiesta.

Quindi si conferma che l'ipotesi di ripartizione delle attività sopra descritta è ammessa, nei modi e alle condizioni stabilite nella documentazione di gara.

13) Domanda

In merito al possesso della certificazione SOA, se la capogruppo possiede al 100% il requisito, può cooptare un'eventuale società mandataria non in possesso di certificazione SOA?

Risposta

Si veda la risposta alla domanda numero 9), con riferimento ai requisiti di cui al punto III.2.3 del Bando di gara.

14) Domanda

In riferimento alla compilazione della tabella di cui al paragrafo 4.2.1 dell'Offerta Tecnica, si chiede di specificare con quale delle seguenti modalità vada espresso l'impegno "S" ad installare misuratori/registratori della temperatura interna in numero maggiore o uguale a uno ogni 1000 MQ lordi:

- 1/mq (dove i Mq non devono essere superiori a 1000 ed inferiori a 100);
- n/1000 mq (dove "n" identifica il numero di misuratori compreso tra 1 e 10)

Risposta

La modalità con cui deve essere espresso l'impegno S ad installare misuratori/registratori della temperatura interna in numero maggiore o uguale a uno ogni 1000 MQ lordi di cui al paragrafo 4.2.1 dell'Offerta Tecnica è la prima sopra esposta, ovvero 1/mq (dove i Mq non devono essere superiori a 1000 ed inferiori a 100).

15) Domanda

In riferimento all'art. 3.3 del capitolato tecnico, primo capoverso pagina 23, si specifica che "nel caso di contratti di durata estesa, il Fornitore si impegna a conseguire, sui Luoghi di Fornitura afferenti al singolo Ordinativo Principale di Fornitura, progetti di risparmio energetico, misurati

in tep, in misura non inferiore al valore di impegno dichiarato in Offerta Tecnica per il Lotto di appartenenza. (allegato 2 al Disciplinare di gara) Tale impegno deve essere proporzionato al valore del Canone stimato del Servizio Energia.”

Si richiede di precisare se tale impegno è implicito o se deve essere formalizzato e specificato nell’ambito del sub. Paragrafo A.2.1.) dell’offerta tecnica e, nell’eventualità, sotto tale forma.

Risposta

L’impegno TEP, espresso in tonnellate equivalenti di petrolio e preso nell’ambito del sub. Paragrafo A.2.1.) dell’Offerta Tecnica, è quello di realizzare progetti di risparmio energetico ogni 10 milioni di euro cumulativamente ordinati nel Lotto di competenza (somma dei Valori degli Ordinativi Principali di Fornitura e degli eventuali Atti Aggiuntivi), a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione.

Nel solo caso di contratti di durata estesa (7 anni), ove è previsto che “il Fornitore si impegna a conseguire, sui Luoghi di Fornitura afferenti al singolo Ordinativo Principale di Fornitura, progetti di risparmio energetico, misurati in tep, in misura non inferiore al valore di impegno dichiarato in Offerta Tecnica per il Lotto di appartenenza”, tale impegno è implicito ed è proporzionato al valore del Canone stimato del Servizio Energia secondo le modalità riportate nell’esempio di cui al paragrafo 4.3.1.5.2, secondo capoverso pagina 49 del Capitolato Tecnico.

16) Domanda

Considerato che per la partecipazione a più lotti occorre possedere il fatturato specifico in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti e possedere la certificazione SOA per la classifica di importo corrispondente ad almeno il 20% della somma degli importi massimi complessivi annui dei singoli lotti, si chiede:

- un’impresa singola che intenda partecipare a più lotti, quali il lotto 3 e il lotto 6, in possesso del requisito relativo al fatturato specifico e attestazione SOA in misura non sufficiente per partecipare ad entrambi i lotti, secondo quale delle seguenti ipotesi può partecipare?
 - a) in RTI, come di seguito:

Lotto	Fatturato Specifico richiesto	SOA OG11 o OS28	Fatturato specifico Impresa a)	SOA OG11 impresa a)	Fatturato specifico Impresa b)	SOA OG11 impresa b)
3	18.000.000	3.600.000	19.000.000	V	18.000.000	V
6	14.400.000	2.880.000	19.000.000	V	18.000.000	V
Totale	32.400.000	6.480.000	19.000.000	V	18.000.000	V

- b) in forma di concorrente singolo mediante avalimento per l’integrazione del requisito relativo al fatturato specifico mancante pari a € 13.400.000,00.

Risposta

In riferimento alle ipotesi di partecipazione sopra esposte:

- a) il RTI ipotizzato non potrebbe partecipare ai lotti 3 e 6 in quanto sia l’impresa a) sia l’impresa b) sarebbero in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione con riferimento al lotto di importo superiore. La partecipazione in RTI ipotizzata sarebbe quindi in contrasto con la prescrizione riportata al paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara, ove si statuisce che “*non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità sotto riportate – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione con riferimento al lotto di importo superiore tra quelli per cui il R.T.I. presenta offerta, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto*”;
- b) l’impresa singola non potrebbe partecipare ai lotti 3 e 6 perché qualora intendesse farlo dovrebbe possedere un fatturato specifico almeno pari a € 32.400.000 e la

certificazione SOA per una classifica di importo corrispondente a € 6.480.000 (VI classifica); dovrebbe quindi avvalersi per l'integrazione dei requisiti economici e tecnici di partecipazione mancanti secondo le condizioni stabilite al paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara.

17) Domanda

In caso di RTI l'impresa mandataria e le imprese mandanti devono possedere una quota minima dei requisiti di qualificazione (capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa)?

Risposta

Si veda la risposta alla domanda numero 9).

18) Domanda

I requisiti di qualificazione (capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) posseduti dalle imprese associate devono corrispondere ai requisiti di partecipazione ovvero un'impresa mandante che possiede i requisiti di qualificazione (capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) in misura pari al 15% può assumere nella ripartizione dell'oggetto contrattuale una quota del 20% e analogamente l'impresa mandataria che possiede i requisiti di qualificazione (capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) per una quota del 40% può assumere nella ripartizione dell'oggetto contrattuale una quota del 60%?

Risposta

Si precisa che la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I. non implica nessuna correlazione con il requisito di partecipazione di cui al punto III.2.2 del Bando di gara, posseduto cumulativamente dal R.T.I., mentre il requisito di cui al punto III.2.3 del Bando di Gara dovrà essere posseduto cumulativamente dal R.T.I. e la relativa dichiarazione di cui all'Allegato 1 al Disciplinare di gara dovrà essere resa dai soggetti che ne sono in possesso e che eseguiranno le attività per le quali la predetta attestazione SOA è richiesta.

19) Domanda

La percentuale di partecipazione all'ATI di ciascuna impresa associata deve essere contenuta nei limiti di possesso, da parte delle stesse imprese, del requisito di capacità economica finanziaria di cui all'art. III.2.2) del bando di gara, oppure può anche essere superiore? In altre parole una impresa che nel biennio ha un fatturato specifico pari, ad esempio, al 10% di quello richiesto per la partecipazione al lotto può avere una partecipazione nell'ATI del 20%.

Risposta

Si, si veda la risposta alla domanda numero 18).

20) Domanda

E' possibile che una ditta partecipante in un raggruppamento di imprese, per assolvere ai requisiti richiesti si avvalga di 2 imprese per il medesimo requisito?

Risposta

Si veda la risposta alla domanda numero 7).

21) Domanda

Un'impresa singola o un R.T.I. di per sé in possesso del 100% dei requisiti richiesti al punto III.2.2 "capacità economica e finanziaria" e al punto III.2.3. "capacità tecnica" del bando di gara può associare una mandante neocostituita priva sia dei requisiti di cui al punto III.2.2 "capacità economica e finanziaria" e al punto III.2.3. "capacità tecnica" in modo che tale mandante assuma l'esecuzione di una quota delle sole prestazioni dei servizi non superiori al 10% e una corrispondente quota di partecipazione al R.T.I.?

Risposta

Un'impresa singola o un R.T.I. di per sé in possesso del 100% dei requisiti richiesti al punto III.2.2 "capacità economica e finanziaria" e al punto III.2.3. "capacità tecnica" del bando di

gara può associare un'altra impresa priva sia dei requisiti di cui al punto III.2.2 "capacità economica e finanziaria" e al punto III.2.3. "capacità tecnica" a condizione che il R.T.I. possieda nel complesso tutti i requisiti di partecipazione richiesti.

Si precisa tuttavia che le attività per le quali si richiede il possesso del requisito di cui al punto III.2.3 del Bando di Gara dovranno essere eseguite dai medesimi soggetti che ne abbiano dichiarato il possesso.

22) Domanda

E' adeguata alla partecipazione alla gara come mandante una società che ha come oggetto sociale: "La società potrà operare come Energy Service Company (ESCO) avendo come obiettivo il risparmio energetico. A tale scopo la società potrà svolgere nei confronti di Terzi servizi di ottimizzazione della gestione energetica e dei consumi di energia finalizzati all'adozione di tecniche gestionali ispirate all'uso razionale dell'energia. In quanto ESCO la società può finanziare investimenti per il perseguimento del risparmio energetico con impianti ad alta efficienza, gestire direttamente detti investimenti garantendo efficienza e risparmio energetico."?

Risposta

E' ammessa la partecipazione alla gara di una società avente l'oggetto sociale sopra riportato indipendentemente dal ruolo assunto all'interno del R.T.I..

23) Domanda

La cauzione provvisoria, ove resa in forma di fidejussione assicurativa/bancaria, per l'ipotesi in cui una mandate fruisca dell'avvalimento, deve essere riferita anche all'impresa ausiliaria?

Risposta

No, nell'ipotesi in cui una mandate fruisca dell'avvalimento la cauzione provvisoria non deve essere riferita anche all'impresa ausiliaria.

24) Domanda

In merito al punto III.2.2 (requisiti economico-finanziari) in sede di presentazione dell'offerta è sufficiente la dichiarazione del possesso del requisito come da allegato 1?

In merito all'eventuale richiesta di dimostrazione del requisito è sufficiente la dimostrazione tramite presentazione delle note integrative degli ultimi bilanci depositati in cui risulta tale specifico fatturato?

Risposta

In merito al punto III.2.2 del Bando di gara (requisiti economico-finanziari) in sede di presentazione dell'offerta è sufficiente la dichiarazione del possesso del requisito come da Allegato 1 al Disciplinare di gara.

In merito alla comprova del medesimo requisito si ribadisce che lo stesso potrà essere comprovato con le modalità indicate al paragrafo 6, pagina 25, del Disciplinare di gara ove si prescrive che *"ai fini della suddetta comprova, si procederà a richiedere ai soggetti sorteggiati...omissis...copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al punto III.2.2, lettera a) del Bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione"* e quindi anche tramite presentazione delle note integrative degli ultimi bilanci depositati in cui risulta tale specifico fatturato.

25) Domanda

Un'impresa che possieda tutti i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria (fatturato specifico di cui alla lettera a) del punto III.2.2) del bando di gara) e tutti i requisiti relativi alla capacità tecnica (iscrizione SOA di cui alla lettera a) del punto III.2.3) del bando di gara) può associarsi in R.T.I. con un'impresa che non abbia il requisito del fatturato specifico e possieda invece l'iscrizione SOA adeguata per categoria e classifica?

Risposta

Sì, tale R.T.I. è regolarmente composto in quanto non contravviene alla prescrizione riportata al paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara ove si statuisce che *“non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità sotto riportate – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione con riferimento al lotto di importo superiore tra quelli per cui il R.T.I. presenta offerta, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto”.*

26) Domanda

Un’impresa che possieda tutti i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria (fatturato specifico di cui alla lettera a) del punto III.2.2) del bando di gara) e non i requisiti relativi alla capacità tecnica (iscrizione SOA di cui alla lettera a) del punto III.2.3) del bando di gara) può associarsi in R.T.I. con un’impresa che non abbia il requisito del fatturato specifico e possieda invece l’iscrizione SOA adeguata per categoria e classifica?

Risposta

Sì, tale R.T.I. è regolarmente composto. Si rammenta che il requisito di cui al punto III.2.3 del Bando di Gara dovrà necessariamente essere posseduto dal R.T.I. nel suo complesso e pertanto non è necessario che sia posseduto da tutte le imprese componenti il raggruppamento bensì è sufficiente che anche una sola impresa del raggruppamento sia in grado di soddisfare il requisito di capacità tecnica in esame, a condizione che si tratti dell’impresa che dichiara di eseguire le attività per le quali l’attestazione SOA è richiesta.

27) Domanda

Nel caso di contratti di durata standard (5 anni) è facoltativo effettuare interventi di riqualificazione energetica? Sembra infatti che l’obiettivo di risparmio energetico indicato al punto A21 dello schema di risposta dell’offerta tecnica sia relativo al cumulato degli Ordinativi Principali di Fornitura (somma dei valori dei contratti a 5 anni e a 7 anni) arrotondato per difetto a multipli di 10 milioni di euro e non quindi al singolo Ordinativo principale di fornitura a meno che non si tratti di contratti di durata estesa per i quali è previsto un vincolo di proporzionalità tra valore del contratto e impegno in termini di risparmi in TEP. Questo vorrebbe dire che se ho contratti a 5 anni posso decidere o meno di fare interventi di riqualificazione energetica fermo restando che dovrà poi essere rispettato l’impegno sull’intero lotto.

Risposta

Gli interventi di riqualificazione energetica rientrano tra le attività incluse nel servizio oggetto dell’appalto, così come riportato al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, ove si afferma che *“tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e di riqualificazione energetica, realizzati nell’arco dell’intera durata contrattuale, saranno remunerati dal canone fino al raggiungimento di un importo cumulato pari al 10% del valore del Canone stimato del Servizio Energia, contabilizzati sulla base dei listini di cui al paragrafo 9.2”* e *“nel caso di Ordinativi Principali di Fornitura aventi durata contrattuale standard pari a 5 anni, al superamento del limite del 10% di cui sopra, gli interventi suddetti verranno remunerati extra canone, fino ad un massimo del 10% del valore del Canone stimato del Servizio Energia, contabilizzati sulla base dei listini di cui al paragrafo 9.2”.*

Ciò posto, l’impegno TEP, espresso in tonnellate equivalenti di petrolio e indicato al punto A21 dello schema di risposta dell’offerta tecnica, è quello di realizzare progetti di risparmio energetico ogni 10 milioni di euro cumulativamente ordinati nel Lotto di competenza (somma dei Valori degli Ordinativi Principali di Fornitura e degli eventuali Atti Aggiuntivi), a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione.

I risultati di tali progetti dovranno essere certificati dall’Autorità per l’energia e per il gas ai sensi dei decreti ministeriali del 20/07/2004, così come modificati ed integrati dai decreti ministeriali del 21/12/2007, e della delibera 18 settembre 2003, n. 103 dell’Autorità per

l'energia elettrica e il gas, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni 11 dicembre 2004, n. 200 e 31 maggio 2007, n. 123.

Inoltre, nel solo caso di contratti di durata estesa (7 anni) *“il Fornitore si impegna a conseguire, sui Luoghi di Fornitura afferenti al singolo Ordinativo Principale di Fornitura, progetti di risparmio energetico, misurati in tep, in misura non inferiore al valore di impegno dichiarato in Offerta Tecnica per il Lotto di appartenenza. (allegato 2 al Disciplinare di gara) Tale impegno deve essere proporzionato al valore del Canone stimato del Servizio Energia secondo le modalità riportate nell'esempio di cui al paragrafo 4.3.1.5.2, secondo capoverso pagina 49 del Capitolato Tecnico e i progetti di risparmio energetico, misurati in tep, derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica effettuati, “dovranno essere certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il Gas ai sensi dei decreti ministeriali del 20/07/2004, così come modificati ed integrati dai decreti ministeriali del 21/12/2007, e della delibera 18 settembre 2003, n. 103 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni 11 dicembre 2004, n. 200 e 31 maggio 2007, n. 123, secondo la procedura descritta in Appendice 10 al Capitolato Tecnico”.*

28) Domanda

Gli interventi di riqualificazione energetica contenuti nel “Piano Dettagliato degli Interventi” possono essere eseguiti subito dopo la firma del Verbale di Presa Consegna (e quindi sarà possibile conteggiare i risparmi ottenuti sin dalla prima stagione di riscaldamento utile) oppure vanno attesi i rilievi della prima diagnosi energetica per poter effettuare tali interventi?

Risposta

Gli interventi di riqualificazione energetica contenuti nel “Piano Dettagliato degli Interventi” possono essere eseguiti subito dopo la firma del Verbale di Presa Consegna, così come riportato al paragrafo 4.3.1.3 del Capitolato Tecnico, sezione B2 – Scheda di dettaglio, pagine 37-38, ove è previsto che il Fornitore indichi *“il livello di priorità dell'intervento da valutare sulla base delle criticità emerse e sul livello di gravità delle stesse, giustificando in modo esaustivo tale valutazione”, “l'albero delle attività specifiche relative all'esecuzione dell'intervento proposto” e “la durata stimata per la esecuzione dell'intervento proposto”.*

La diagnosi energetica, così come disciplinato al paragrafo 8.5 del Capitolato Tecnico, si distingue dall'attività preliminare di Check Energetico in quanto *“integra le rilevazioni e le informazioni raccolte nel Check Energetico” e “gli interventi proposti a seguito della Diagnosi Energetica possono integrare quelli previsti nel Piano Dettagliato degli Interventi”.*

29) Domanda

I risultati ottenuti in termini di risparmio energetico vanno considerati per l'intera vita utile dell'intervento oppure solo per la durata per la quale l'AEEG riconosce i relativi TEE? Un esempio per chiarire: nel caso di impianto solare termico l'AEEG riconosce i risparmi conseguiti e quindi i TEE per una durata di 5 anni benché la vita utile di tale impianto sia ben maggiore. Nel caso vi sia un Ordinativo Principale di Fornitura di durata estesa (7 anni) per quanti anni verranno riconosciuti i risparmi conseguiti?

Risposta

I risparmi conseguiti, ai fini della dimostrazione del raggiungimento degli impegni presi, in sede di offerta tecnica, in termini di risparmio energetico vanno considerati, così come riportato nella relazione tecnica alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, modificata ed integrata dalle deliberazioni 11 dicembre 2004, n. 200 e 31 maggio 2007, n. 123, *“per un numero massimo di anni corrispondente alla vita utile dell'intervento (numero di anni previsti all'articolo 4, commi 5 e 9, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e all'articolo 4, commi 4 e 8, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, così come modificati ed integrati dai decreti ministeriali del 21/12/2007)”.*

30) Domanda

Art. 4 Disciplinare di gara – Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di consorzi. Avvalimento – :

In caso di partecipazione alla gara da parte di un **consorzio di cui all'art. 34 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006** è richiesto che la dichiarazione di cui all'Allegato 1) al disciplinare di Gara venga prodotta, oltre che dal consorzio medesimo, anche dalle imprese che con esso partecipano alla procedura.

Stante il disposto dell'art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, si chiede conferma che le cooperative per conto delle quali il consorzio partecipa alla gara, debbano comprovare, rispetto ai contenuti della dichiarazione di cui all'Allegato 1, solo i requisiti di ordine generale, quali l'iscrizione al Registro delle Imprese e l'insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 di cui al **punto III.2.1) lett. a - b** - del bando gara, e quindi rendere la dichiarazione solo per tali punti, mentre tutti gli altri requisiti debbano essere comprovati solo dal consorzio. In particolare su tale punto vi è una giurisprudenza costante (C.G.A. Sez. Giur., sent. n. 448/2005, C.d.S. Sez. VI sent. n. 8145/2004, C.G.A. Regione Siciliana, sent. n. 569/2002), soprattutto in conseguenza del fatto che nei Consorzi la responsabilità ricade esclusivamente sul Consorzio stesso quale personalità giuridica (Tar Veneto, n. 467/2004, C.d.S. n. 2183/2003).

Risposta

Si conferma la correttezza dell'interpretazione fornita nel quesito. Pertanto, nel caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, il Consorzio e le imprese consorziate indicate quali concorrenti dal Consorzio, nella dichiarazione di cui all'Allegato 1, sono tenute a dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1) lett. a - b - del Bando gara e, quindi, a rendere la dichiarazione per tali punti.

In ordine al requisito di cui al punto III.2.2, lettera a), del Bando di Gara, fatto salvo il possesso dell'intero requisito da parte del Consorzio, tale requisito deve essere dichiarato, nella dichiarazione di cui all'Allegato 1, dal Consorzio e dovrà essere comprovato dallo stesso.

In ordine al requisito di cui al punto III.2.3, lettera a), del Bando di Gara, l'attestazione SOA dovrà essere posseduta cumulativamente dal Consorzio e la relativa dichiarazione di cui all'Allegato 1 dovrà essere resa dal/i soggetto/i (Consorzio e/o singola impresa consorziate) che ne è/sono in possesso e che eseguirà/anno le attività per le quali la predetta attestazione SOA è richiesta e dovrà essere comprovata dal Consorzio.

31) Domanda

Art. 7 Disciplinare di gara – Adempimenti per la stipula della convenzione:

E' richiesto che in caso di aggiudicazione dell'appalto ad un consorzio di cooperative, anche la documentazione di cui alla lettera "r" ovvero *"Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della Società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, ovvero copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al punto III.2.2. lett. a) del bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione"*, venga prodotta dal consorzio stesso nonché dalle imprese per le quali il Consorzio concorre.

Alla luce di quanto esposto al punto precedente ed, in particolare, al disposto dell'art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, chiediamo conferma che la suddetta dichiarazione/documentazione debba essere prodotta solo dal consorzio che, in effetti, rende la relativa dichiarazione in sede di gara.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda numero 30).

32) Domanda

Le finalità dell'atto aggiuntivo, definito dall'art. 2 lettera g) del documento denominato "Schema di Convenzione", riguardano solamente l'inserimento di opere extracanone di riqualificazione impiantistica o possono interessare anche l'aggiunta di servizi aggiuntivi di manutenzione?

Risposta

L'Atto Aggiuntivo è il *"documento con il quale le Amministrazioni Contraenti integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura, variando alcune delle condizioni previste nelle diverse sezioni del Piano Dettagliato degli Interventi e/o nel Verbale di Presa in Consegna, come specificato al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico"* e, nel solo caso di durata contrattuale pari a 5 anni, l'Atto Aggiuntivo ha la finalità, per le Amministrazioni Contraenti, di definire *"l'importo per l'esecuzione di interventi extra canone, qualora lo stesso non sia già stato indicato nell'Ordinativo Principale di Fornitura ovvero, pur essendo stato indicato, sia stato integralmente utilizzato e debba pertanto essere incrementato fino al raggiungimento dell'importo massimo"*, così come previsto al paragrafo 4.3.1.5.1 del Capitolato Tecnico.

Si ricorda che le opere extra canone di riqualificazione impiantistica, così come da definizione, art. 2 lettera v) del documento denominato "Schema di Convenzione", da intendersi quali interventi extra canone, sono *"gli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e di riqualificazione energetica non remunerati dal canone del Servizio, previsti esclusivamente nel caso di durata contrattuale pari a 5 anni"* e non gli eventuali servizi aggiuntivi di manutenzione.

33) Domanda

Negli interventi di riqualificazione e/o miglioria da poter proporre alle amministrazioni pubbliche, specificando il trattamento economico per quanto riguarda la fornitura di energia termica ed elettrica, possono rientrare l'installazione di impianti di cogenerazione?

Risposta

L'installazione di impianti di cogenerazione rientra tra gli interventi di riqualificazione energetica da poter proporre alle amministrazioni pubbliche nel caso in cui, così come previsto al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, l'installazione e la successiva gestione di *"tali sistemi venga realizzata dal Fornitore al fine del raggiungimento dell'eventuale impegno, preso in fase di offerta tecnica, a realizzare progetti di risparmio energetico i cui risultati siano certificati dall'AEEG ai sensi dei decreti ministeriali del 20/07/2004, così come modificati ed integrati dai decreti ministeriali del 21/12/2007, e della delibera 18 settembre 2003, n. 103 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni 11 dicembre 2004, n. 200 e 31 maggio 2007, n. 123."*

Quindi, per quanto riguarda la fornitura di energia termica, le modalità di remunerazione del Servizio sono quelle previste al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.

Invece si ricorda, così come previsto al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, che *restano escluse dagli oneri del Fornitore e quindi a carico dell'Amministrazione, la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua proveniente da rete di distribuzione idrica per tutti i processi oggetto del presente Contratto.*

34) Domanda

Se la ditta concorrente X, in possesso dell'adeguata qualificazione SOA per categoria e classifiche richieste, ha realizzato complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari un fatturato specifico per manutenzione, gestione e conduzione degli impianti termici con la funzione di terzo responsabile e comprensivo dell'esercizio del prodotto che viene però acquistato direttamente dagli enti, può ritenersi soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2) del bando di gara?

Risposta

Il fatturato specifico richiesto è quello conseguito per manutenzione e gestione degli impianti termici comprensivo dei relativi combustibili per lo svolgimento di tale attività. Pertanto, non

è sufficiente per la partecipazione alla gara aver realizzato un fatturato specifico limitato ai soli servizi di manutenzione, gestione e conduzione degli impianti termici con la funzione di terzo responsabile in cui però i relativi combustibili per lo svolgimento di tale attività vengono acquistati direttamente dagli enti.


35) Domanda

Se la risposta al quesito di cui sopra fosse in senso negativo, chiediamo se la ditta concorrente X, a questo punto, essendo carente nel requisito del fatturato specifico di cui al punto III.2.2) del bando di gara, possa associarsi con la ditta Y che è invece in possesso al 100% di tutti i requisiti richiesti.

Risposta

Sì, si veda la risposta alla domanda numero 25).

Dirizione Acquisti Pubblica Amministrazione
Il Direttore
(Ing. Stefano Tremolanti)



Mi